

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Maria Gaia MAJORANO, all'udienza del 23.10.17 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 15745/16 R.G.

TRA

[REDACTED] rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del ricorso, dall'avv.to Roberto Viola

opponente

E

INPS, in persona del legale rapp.te p.t., e **SCCI**, in persona del l.r.p.t., rappresentati e difesi dall'avv.to [REDACTED], in virtù di procura generale alle liti;

opposti

NONCHE'

Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa [REDACTED]

Opposta

Oggetto : opposizione a intimazione di pagamento

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 08.07.2016, il ricorrente in epigrafe si opponeva alle cartelle n.
07120100195578251, n. 07120080168885669, n. 07120080255036223, n.
07120090032359834, n. 07120090065599246, n. 07120090122751786, n.
07120090195293208, n. 07120100076110047, n. 07120100126154357, n.

07120100149792836, n. 07120080141103539, n. 07120070226473213, n. 07120060276319210. Proponeva impugnazione lamentando la mancata notifica delle cartelle ed eccependo la consequenziale prescrizione dei crediti: l'ultima cartella risale al 2010. Assume di averne avuto conoscenza casuale, avendo chiesto un estratto di ruolo ad Equitalia.

Nel merito, concludeva, pertanto, per la nullità e/o la inefficacia e/o l'illegittimità delle cartelle o, comunque, per la declaratoria di non debenza delle somme portate nel titolo perché prescritte, con vittoria di spese.

Si costituivano l'Inps e la SCCI resistendo all'avversa pretesa di cui chiedevano il rigetto.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.

All'odierna udienza le parti discutevano la causa che veniva decisa come da sentenza letta in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In tema di contenzioso tributario, quando il ricorrente deduca che la tardività del ricorso è dipesa dall'omessa notifica del provvedimento impugnato, in applicazione dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., non è suo onere fornire la prova negativa dell'omessa notifica, ma incombe alla parte cui sia stato notificato il ricorso, qualora eccepisca l'inosservanza del termine di decadenza di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, provarne il momento di decorrenza producendo copia autentica dell'atto impugnato, corredata dalla relata di notifica" (Cass. 2009/17387). Tanto equivale a dire che, più in generale, non è l'impugnante onerato di dare la prova della tempestività del suo ricorso laddove assuma non essere avvenuta la notifica dell'atto avverso il quale l'impugnazione è diretta. Incombe, invece, alla parte, cui sia stato notificato un atto d'impugnazione, qualora eccepisca la necessità dell'osservanza del termine di decadenza per detta impugnazione e l'avvenuto superamento del medesimo, provarne il momento di decorrenza, producendo copia autentica dell'atto impugnato, corredata dalla relata di notificazione.

Parte ricorrente deduce di aver avuto conoscenza dell'esistenza delle cartelle solo casuale.

Parti resistenti non hanno provato quando ne abbia conoscenza non essendo stata prodotta alcuna relata in copia autentica o conforme.

L'impugnazione è dunque tempestiva.

Parte istante ha eccepito la prescrizione dei crediti.

Va precisato che in tema di prescrizione dei crediti contributivi vantati dagli istituti previdenziali l'art. 3 comma nono della legge 335 del 1995 ha sostituito il termine quinquennale a quello decennale, a partire dal 1 gennaio 1996, ed il successivo comma 10 estende tale abbreviazione anche alle contribuzioni precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995), facendo eccezione solo per i casi di atti interruttivi o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente alla stessa entrata in vigore. Con ciò il legislatore ha escluso che atti interruttivi o di inizio di procedure

di recupero dei contributi, compiuti dopo il 17 agosto 1995, abbiano potuto conservare il termine decennale dopo il 1 gennaio 1996 (v. , da ultimo, Cass. 15-2-2007 n°3484; Cass. 13-12-2006 n°26621 e Cass. 17-12-2003 n°19334, secondo cui “In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, l’art. 3 comma 9 della legge 335 del 1995 stabilisce tra l’altro: a) che la prescrizione diviene quinquennale a partire dal 1 gennaio 1996 anche per i crediti maturati e scaduti in precedenza; b) che per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, il termine decennale permane ove siano stati compiuti dall’Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell’evasione contributiva; c) che il periodo di sospensione triennale, di cui all’art. 2 comma 19 della legge n. 638 del 1983, e’ soppresso, ma continua ad applicarsi qualora in precedenza siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure di recupero”).

In applicazione di tali principi, allora, l’opposizione deve essere accolta in relazione ai contributi, interessi e somme aggiuntive richiesti per gli anni fino al quinquennio anteriore alla conoscenza delle cartelle (2016, l’anno della proposizione del ricorso).

Dunque, la domanda va integralmente accolta.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede:

- Accoglie la opposizione e per l’effetto dichiara prescritte le somme relative a crediti contributivi di cui alle cartelle n. 07120100195578251, n. 07120080168885669, n. 07120080255036223, n. 07120090032359834, n. 07120090065599246, n. 07120090122751786, n. 07120090195293208, n. 07120100076110047, n. 07120100126154357, n. 07120100149792836, n. 07120080141103539, n. 07120070226473213, n. 07120060276319210
- condanna le parti convenute al pagamento, in solido, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.800,00 oltre accessori di legge con attribuzione.

Così deciso in Napoli, il 4.12.17

IL GIUDICE